

RISCOSSI DIRITTI PER  
EURO 1.3.4.2. MEDIANTE  
APPLICAZIONE DI MARCHE  
SULL'ORIGINALE DELL'UFFICIO























868/17

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Ricorso ex artt. 113 bis disp. att. c.c. e 745 c.p.c

La sottoscritta dottoressa , Notaio in , con studio

espone quanto segue:

- la signora , con atto a rogito del notaio   
 di Pescara in data 28 dicembre 2005, , registrato  
a Pescara il 23 gennaio 2005 al , trascritto a Pescara il   
, ha donato, tra l'altro, alla figlia  la nuda proprietà del  
locale ad uso negozio , censito in Catasto  
Fabbricati al f. , riservandosene l'usufrutto;
- con successivo atto di donazione a rogito del medesimo notaio, in data 22 luglio  
, registrato a Pescara l'11 agosto 2010 al n. ,  
trascritto a Pescara , la signora  ha  
donato alla medesima  anche l'usufrutto del locale negozio anzi  
indicato;
- la signora  che, per effetto dei predetti atti, è la piena proprietaria  
del locale negozio, intende venderlo;
- la donante è in vita e non sono ancora decorsi venti anni dalle donazioni;
- allo scopo di tutelare la parte acquirente del negozio, il   
 unico fratello della donataria, con atto a rogito del notaio ricorrente, in  
data , repertorio , registrato a Pescara il  al n.  
 IT, ha rinunciato all'azione di restituzione prevista dagli artt. 561 e 563 C.C., in  
relazione al bene anzi indicato, oggetto delle donazioni predette e nei confronti di  
tutti i terzi acquirenti dell'immobile stesso;
- il ricorrente notaio, anche alla luce della più recente giurisprudenza, ha chiesto  
l'annotamento dell'atto di rinuncia;
- il conservatore dei registri immobiliari competente, in data 3 aprile 2017, ha  
rifiutato l'annotamento ai sensi dell'art. 2674 c.c., adducendo la tassatività delle



trascrizioni e dei relativi annotamenti, la dubbia legittimità della rinuncia all'azione di restituzione e, infine, l'imprevedibilità degli effetti nei confronti dei terzi.

Il ricorrente notaio ritiene di non poter condividere la posizione del Conservatore dei registri immobiliari ed il conseguente rifiuto dell'annotamento per i motivi che di seguito si espongono, a cominciare dalla legittimità della rinuncia medesima.

La legittimità della rinuncia all'azione di restituzione durante la vita del donante e prima del decorso del termine ventennale, ex art. 563, primo comma c.c., deve essere verificata rispetto a tre profili:

- in primo luogo, la netta differenza tra l'azione di riduzione e l'azione di restituzione;
- in secondo luogo, l'assenza di conflitto tra l'azione di restituzione ed il divieto dei patti successori;
- in terzo luogo, la debolezza della tutela reale del legittimario nell'attuale sistema normativo.

Quanto al primo profilo, bisogna considerare, in via preliminare, che, mentre il diritto di agire in riduzione non conosce alcuna limitazione ed è considerato addirittura un principio di ordine pubblico, il nostro ordinamento non riconosce al legittimario leso/pretermesso un diritto assoluto a soddisfare i propri diritti sul bene oggetto della donazione.

Ciò risulta nel caso di escussione fruttuosa del patrimonio del donatario che abbia alienato il bene a terzi (art. 563, primo comma c.c.), nel caso di esercizio, da parte del terzo avente causa dal donatario della facoltà di liberarsi dall'obbligo restitutorio pagando al legittimario leso/pretermesso il valore equivalente (art. 563, terzo comma c.c.) o, ancora, nel caso di donazione di bene immobile indivisibile in cui il donatario abbia un'eccedenza che non supera il quarto della porzione disponibile (art. 560, secondo comma c.c.).

Del resto, esistono molteplici e significative differenze tra l'azione di riduzione contro il beneficiario di una donazione/disposizione testamentaria lesiva e l'azione di restituzione contro il terzo avente causa per il petitum, la causa petendi, la legittimazione passiva, la natura e la funzione delle due azioni.



Più precisamente, l'azione di riduzione è il mezzo concesso al legittimario per fare dichiarare inefficaci nei suoi confronti le donazioni o le disposizioni testamentarie lesive. Essa non comporta automaticamente il passaggio dei beni dal patrimonio del beneficiario a quello del legittimario leso o pretermesso, essendo, a tal fine, necessario l'esperimento dell'azione di restituzione. In altri termini, l'azione di riduzione si esaurisce nel rendere inefficaci nei confronti del legittimario le donazioni o le disposizioni testamentarie lesive; l'azione di restituzione, invece, costituisce lo strumento processuale utilizzabile dal legittimario che ha vittoriosamente agito in riduzione per ottenere materialmente il bene.

Relativamente alla legittimazione passiva, l'azione di riduzione è diretta al beneficiario di una donazione o di una disposizione testamentaria lesiva della legittima, mentre l'azione di restituzione è diretta nei confronti dell'attuale proprietario del bene oggetto di donazione/ disposizione testamentaria, anche se diverso dal beneficiario. Il terzo acquirente dell'immobile donato/oggetto di disposizione testamentaria lesiva non viene, quindi, privato del bene per effetto dell'azione di riduzione (che produce effetti solo nei confronti del beneficiario), ma per effetto del successivo e vittorioso esperimento dell'azione di restituzione.

Inoltre, l'azione di riduzione è unitaria, nel senso che colui che agisce utilizzando tale rimedio lo fa complessivamente nei confronti di tutti i beneficiari di disposizioni (testamentarie e donative) ritenute lesive. Viceversa, l'azione di restituzione ha carattere particolare, nel senso che è diretta a recuperare un determinato bene direttamente dal singolo beneficiario o dal terzo acquirente, secondo l'ordine delle alienazioni dai singoli donatari, cominciando dall'ultima.

Tali differenze hanno indotto la dottrina maggioritaria a ritenere che il divieto di cui all'art.557, secondo comma c.c. sia riferito esclusivamente all'azione di riduzione, l'unica espressamente prevista dalla norma. Ciò perché, trattandosi di norma che fissa un divieto, l'art. 557 deve considerarsi norma eccezionale, da interpretarsi in senso restrittivo e non suscettibile di applicazione a casi diversi.

Detto orientamento ha trovato una conferma espressa nello stesso codice civile, a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 maggio 2005, n. 80.

Infatti, il novellato art. 563 c.c., dispone che il legittimario, se non fa opposizione alla donazione e sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della medesima, perde il



diritto di agire in restituzione, anche se il donante è ancora in vita e sempre fermo il diritto di agire in riduzione.

Il novellato disposto dell'art. 563 c.c. rende assolutamente indipendenti l'evento "morte del donante" e la possibilità di agire in restituzione.

Conseguentemente, il divieto di cui all'art. 557 c.c., in base al quale i legittimari non possono rinunciare all'azione di riduzione finchè il donante è in vita, non si applica nei confronti dell'azione di restituzione che, sia per ragioni sistematiche, sia per il disposto normativo, è indipendente dalla morte del donante.

Dette conclusioni sono state condivise dall'unica pronuncia in materia, ossia dalla sentenza del tribunale di Torino, in data 26 settembre 2014, n. 2298 che così espressamente ha disposto: *"La disponibilità dell'azione di restituzione, e quindi la sua espressa rinunciabilità prima del decorso del ventennio dalla trascrizione della donazione, sembra avvalorata dal fatto che, in caso di inerzia del legittimario, l'azione è destinata a perire col decorso del predetto termine, anche se il donante sia ancora in vita"*.

Lo stesso tribunale di Torino ha, quindi, aggiunto che *"la dichiarazione di rinuncia all'azione di restituzione verso i terzi acquirenti prevista dall'art. 563 c.c. è da reputarsi atto legittimo poichè, diversamente dall'azione di riduzione ex art. 557 c.c. (azione personale di accertamento costitutivo, non rinunciabile prima dell'apertura della successione) e dall'azione di restituzione contro i beneficiari diretti di cui all'art. 561 c.c. (anch'essa personale), ha natura reale e caratteristiche analoghe all'azione di rivendica, oltre a non essere esperibile decorsi venti anni dalla trascrizione della donazione anche qualora il donante sia in vita"*.

Quanto al secondo profilo (ossia l'assenza di conflitto tra la rinuncia all'azione di restituzione ed il divieto dei patti successori rinunciativi) deve preliminarmente osservarsi che sono patti successori rinunciativi gli accordi con i quali un soggetto rinuncia ai diritti che gli possono derivare da una successione non ancora aperta. La ratio del divieto, analogamente a quella relativa ai patti successori dispositivoi, si fonda sulla duplice esigenza di tutelare i giovani prodighi ed inesperti che, mal consigliati, potrebbero essere indotti a dilapidare in anticipo le sostanze che avrebbero dovuto ereditare dai loro parenti e di impedire convenzioni immorali e socialmente pericolose per il *votum captandae mortis*. La differenza principale tra i


patti successori dispositivi e quelli rinunciativi è, invece, rappresentata dal fatto che il beneficiario, nel patto successorio rinunciativo, dovrà essere la persona chiamata all'eredità in luogo del rinunciante, o la persona che, per effetto della rinuncia, vedrebbe accrescere la propria quota.

Ciò detto, la rinuncia all'azione di restituzione non confligge senz'altro con il divieto dei patti successivi rinunciativi. In primo luogo, il legittimario rinunciante non commette un atto di prodigalità involontario, sia perché il medesimo conserva il diritto di agire in riduzione, sia perché l'azione di restituzione non ha effetti generali, ma particolari, per cui il legittimario rinunciante escluderebbe esclusivamente all'azione su un singolo bene proveniente da una determinata donazione e di cui non può non conoscere il valore. Peraltro, nulla vieta che il sacrificio della perdita venga compensato dal donatario che, pur di far circolare liberamente il bene donato, potrebbe essere disposto a corrispondere un corrispettivo per la rinuncia.

In secondo luogo, come ha affermato il tribunale di Torino, il rinunciante non potrebbe commettere un atto contrario all'etica comune o immorale, in quanto la rinuncia alla restituzione non si riferisce ad un bene che appartiene al patrimonio del futuro de cuius, ma ad un bene che ne è certamente già fuoriuscito per effetto della donazione. Pertanto, non può essere concluso in vista o a causa della morte, presupponendo, al contrario, l'esistenza in vita del donante stesso.

In tale prospettiva, il tribunale di Torino ha affermato *"la rinuncia preventiva all'azione di restituzione verso terzi non concreta neppure un patto successorio dispositivo rinunciativo, nullo ex art. 458 c.c., perchè, con l'atto di donazione, il bene è già fuoriuscito dal patrimonio del donante - futuro de cuius e perchè il rinunciante potrà comunque agire in riduzione verso il donatario, seppure al limitato fine di conseguire il controvalore pecuniario del bene alienato a terzi"*.

In realtà (passando all'esame del terzo profilo) la pronuncia del tribunale di Torino si inserisce nell'ormai consolidato orientamento normativo e giurisprudenziale secondo il quale la tutela del legittimario va contemperata con le esigenze del mercato e della libera circolazione dei beni. Si considerino, a tale proposito, da un alto, la normativa relativa al patto di famiglia, secondo la quale i legittimari che non hanno partecipato al patto di famiglia, al momento dell'apertura della successione dell'imprenditore, hanno diritto esclusivamente al pagamento della somma prevista dal secondo comma



dell'art. 768 quater, aumentata degli interessi legali e, dall'altro, la giurisprudenza della Cassazione (ex multis cassazione 11496/2010) che ha sancito il principio secondo il quale, alla riduzione delle liberalità indirette non si può applicare il principio della quota legittima in natura [...] con la conseguenza che l'acquisizione riguarda il controvalore, mediante il metodo dell'imputazione, come nella collazione. La riduzione delle donazioni indirette non mette, infatti, in discussione la titolarità dei beni donati, nè incide sul piano della circolazione dei beni.

Detto profilo è stato rimarcato dalla sentenza del tribunale di Torino, con lo scopo, a parere del ricorrente notaio, di affermare che, se i legittimari lesi / pretermessi, in presenza di una donazione indiretta, non hanno mai il diritto di agire in restituzione, non c'è ragione per escludere la rinuncia alla medesima azione, in presenza di una donazione diretta.

Infine, la norma forse più significativa a conferma del fatto che la tutela dei legittimari ha ormai perso i caratteri di realtà, per degradare ad una azione personale nei confronti del donatario, è proprio l'art. 563, anzi citato, che, decorsi i venti anni dalla donazione, impedisce al legittimario di esperire l'azione di restituzione e soddisfarsi, quindi sul bene donato.

A conclusione di tutto quanto anzi esposto, al ricorrente notaio sembra possa ritenersi pienamente legittima la rinuncia all'azione di restituzione, anche anteriormente alla morte del donante e ciò sia per le ragioni logiche e sistematiche anzi illustrate, sia per la mancanza di una norma, analoga all'art. 557 c.c., che espressamente lo vieti.

Quanto alla diversa obiezione formulata dal Conservatore in ordine alla pubblicità della rinuncia all'azione di restituzione, è opportuno premettere l'importanza pratica della pubblicità dell'atto di rinuncia, che consentirebbe ai terzi di avere conoscenza della impossibilità, per il legittimario rinunziante, di far valere i suoi diritti nei confronti degli aventi causa dal donatario, circostanza che si riverbera sulla circolazione dei beni donati e, in particolare, sulla stabilità degli effetti dei successivi atti traslativi o costitutivi di diritti reali anche di garanzia. La pubblicità della rinuncia, in tale prospettiva, si fa apprezzare anche in una cornice sistematica. La continuità con la ratio dei novellati artt. 561 e 563 c.c. è evidente: agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di atti di disposizione a titolo liberale.

In altri termini, la pubblicità della rinuncia soddisfa un'esigenza di conoscibilità e costituisce un dato oggettivo ed esterno, idoneo a rafforzare una situazione sulla quale i terzi aventi causa dal donatario possono autonomamente radicare la loro fiducia. La pubblicità della rinuncia all'azione di restituzione è in armonia con la struttura e la funzione dei registri immobiliari, che mirano a garantire l'interesse, legale e generale dei terzi e delle parti, di conoscibilità di fatti e atti giuridici che possono influire sul traffico giuridico.

Il tribunale di Torino, nella sentenza più volte anzi citata, accoglie il ragionamento sopra formulato, pur nel rispetto della tipicità delle trascrizioni: la sentenza, infatti, stabilisce, in ossequio al principio della tipicità delle trascrizioni, che la rinuncia all'azione di restituzione non è autonomamente trascrivibile, ma può essere annotata a margine della trascrizione della donazione. Il principio di tipicità trova applicazione meno rigorosa per le annotazioni, valendo, per esse, il principio di veridicità e compiutezza.

La pubblicità della rinuncia all'azione di restituzione ha natura di pubblicità - notizia; non trova, quindi, applicazione l'art. 2644 c.c. ai sensi del quale non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna successiva trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo dante causa.

La rinuncia all'azione di restituzione, d'altra parte, produrrebbe effetti nei confronti di tutti gli aventi causa dal donatario, sia che il loro atto d'acquisto venga pubblicizzato prima della pubblicità della rinuncia, sia che venga pubblicizzato successivamente.

Non è, quindi, ipotizzabile alcun conflitto da risolvere sulla base della priorità della formalità pubblicitaria. Il principio di rigida tipicità degli atti soggetti a trascrizione avrebbe, quindi, applicazione meno rigorosa, poiché le formalità aventi natura di pubblicità - notizia non comportano alcun onere di verifica dei registri immobiliari a carico dei terzi.

Premesso, quindi, che i terzi non hanno alcun onere di consultazione supplementare, eseguita la pubblicità, gli stessi hanno, però, l'opportunità di radicare il loro affidamento sulle risultanze dei registri immobiliari.

La pubblicità della rinuncia all'azione di restituzione, in altri termini, non ha la funzione di dirimere il conflitto tra più acquirenti, ma ha una semplice funzione informativa; non è un fatto costitutivo, modificativo o estintivo dell'effetto traslativo della donazione, ma stabilizza l'effetto traslativo della donazione, realizzando l'obiettivo del legislatore della novella del 2005.

Considerando tutto quanto anzi detto a proposito della legittimità della rinuncia all'azione di restituzione, delle ragioni sistematiche e di opportunità della pubblicità della medesima, dell'assenza di qualsiasi pregiudizio per i terzi, ai quali, in assenza di una norma ad hoc, non potrebbero essere imposte prestazioni personali o patrimoniali, ma, al contrario, dell'indubbio vantaggio di potersi affidare ai registri immobiliari per avere informazioni veritiere e compiute,

considerando, altresì, la pronuncia del tribunale di Torino più volte anzi citata,

il sottoscritto notaio ricorrente

#### CHIEDE

a codesto Illustrissimo Presidente del Tribunale di ordinare al Conservatore dei registri immobiliari di Pescara di annotare l'atto di rinuncia all'azione di restituzione dal medesimo notaio ricevuto in data [redacted], [redacted], anzi citato, a margine della donazione a rogito del notaio [redacted] in data 28 dicembre 2005 [redacted], trascritta a Pescara il [redacted] [redacted], e della successiva donazione a rogito del medesimo notaio, in data 22 luglio [redacted], trascritta a Pescara l'11 a [redacted].

Montesilvano, 2 maggio 2017

*Edoardo [redacted]*

Si allegano:

- 1) copia dell'atto di rinuncia all'azione di restituzione;
- 2) copia del rifiuto della formalità.



Pescara - Corso V. Veneto 11, 10 - Tel. 085.474747 - C.S. 101 - Tel. 085.474747 - C.S. 101



R.G.848 /16 V.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PESCARA



DECRETO

(ex artt. 113 bis disp.att. c.c. e 745 c.p.c.)

Il Presidente

Visto il ricorso avanzato in data 2.5.2017 dal notaio [redacted] per conto [redacted] a che sia ordinato al Conservatore dei RR.II. di Pescara di annotare l'atto di rinuncia all'azione di restituzione 14.3 [redacted] redatto dallo stesso notaio a margine della donazione a rogito notaio [redacted] [redacted] 12.20 [redacted] trascritta a Pescara il [redacted] [redacted] e della successiva donazione a rogito del medesimo notaio in data [redacted], trascritta a Pescara l'11.8.20 [redacted];

ritenuto di pienamente condividere la motivazione del decreto del Tribunale di Torino in data 26.9.2014 n. 2298 che si hanno qui per trascritte;

che la rinuncia all'azione di restituzione ai sensi dell'art. 563 c.c. è sicuramente possibile, in quanto azione del tutto diversa e distinta dall'azione di riduzione ex artt. 553 e segg. c.c. (non rinunciabile ai sensi dell'art. 557, comma 2 c.c.), in assenza di espresso divieto ed anzi legislativamente ritenuta, per via implicita, rinunciabile con l'introduzione (novella 80/2005), nell'ambito del disposto del primo comma dell'articolo in esame, del limite temporale di esercizio del ventennio dalla trascrizione della donazione;

che tale rinuncia all'azione ex art. 563 c.c. non può neppure essere assimilata ad un patto successorio dispositivo, rinunciativo, nullo ex art. 458 c.c., visto che con la donazione il bene è fuoriuscito dal patrimonio del donante, futuro *de cuius*, prima del suo decesso e conseguente apertura della successione;

che, pur non potendo ipotizzarsi una autonoma trascrizione della rinuncia non prevista dal codice civile, è da considerare tuttavia possibile l'annotazione della stessa, a titolo informativo, a margine della donazione, visto che non solo una tale annotazione non è in grado di nuocere ai terzi, ma al contrario favorire da parte degli stessi l'acquisizione di tutte le notizie veritiere ed utili al riguardo.



P.Q.M.

Dispone che il Conservatore dei RR.II. di Pescara proceda all'annotazione dell'atto di rinuncia all'azione di restituzione 14.3. [redacted] redatto dal notaio [redacted] a margine della donazione a rogito notaio [redacted] in data [redacted] trascritta a Pescara il 24.1. [redacted] e della successiva donazione a rogito del medesimo notaio in data 22.7. [redacted] trascritta a Pescara l'11. [redacted]

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 24/5/2017

Il Presidente  
Dott. Angelo Bozza



È copia conforme all'originale  
Pescara 26 MAG. 2017  
L'Assistente Giudiziario  
(Patrizia Iori)

